



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara

N.D..692/06.....

N.R.G.404/2006

composto dai magistrati:

- Antonio CATONI presidente
- Michele ELIANTONIO consigliere
- Dino NAZZARO consigliere relatore

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, comma 10^a, e 26 L. 1034/1971, la seguente

SENTENZA

Nel giudizio proposto con ric. n. 404 del 2006 da DE ANGELIS Semì Mario, costituito con gli avv. Giulio CERCEO e Laura DI TILLIO, come in ricorso;

CONTRO

IL COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA, quale rappresentato, in giudizio con l'avv. Marco SPAGNUOLO, come in atti;

LA COMUNITA' MONTANA DELLA MAIELLA E DEL MORRONE;

MAZZOCCA Pino;

PER L'ANNULLAMENTO

-della deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Eufemia a Maiella n. 13/20.6.2006 (nomina di Mazzocca Pino a componente della Comunità montana);

visto il ricorso, la costituzione del Comune, le memorie ed i documenti depositati;

udito alla camera di consiglio del 26 ottobre 2006 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. G. CERCEO, L. DI TILLIO e M. SPAGNUOLO;
visto le conclusioni rassegnate e la richiesta di decisione con sentenza;
previo avvertimento alle parti della possibilità di una sentenza immediata, con relativa verbalizzazione, la causa è stata ritenuta per la decisione;
considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

-il Consiglio comunale di Sant'Eufemia a Maiella si compone di una maggioranza (lista n. 2 "Insieme per S. Eufemia") e due minoranze, ciascuna con due seggi (lista n. 1 "Insieme nella Concordia": U. Di Nardo e M. Di Giacomandrea; lista n. 3 "Unione, Pace e Democrazia": P. Mazzocca e M. Di Pietrantonio). Nel Consiglio della Comunità montana è stato eletto, per la minoranza, il Mazzocca, con il voto determinante del Sindaco, mentre se la votazione fosse stata riservata ai soli componenti delle minoranze, si sarebbe avuto parità tra Mazzocca e De Angelis, con nomina di questo ultimo, perché più anziano.

La tesi di parte ricorrente è che non sarebbe stata garantita la rappresentanza delle minoranze, come previsto dalla normativa, senza alcuna interferenza da parte della maggioranza, che ha permesso al rappresentante di una minoranza diversa di avere un voto in più e, quindi, la non elezione del rappresentante più anziano dell'altra minoranza.

La Comunità montana, quale ente territoriale locale, ha un organismo rappresentativo ad elezione ristretta ai sindaci, assessori e consiglieri dei comuni partecipanti, che devono essere eletti dai singoli comuni partecipanti con il "sistema del voto limitato", garantendo la rappresentanza delle minoranze" (art. 27, comma II[^], L. n. 267/2000); la LRA Abruzzo n. 24/2003 (art. 9, comma III[^]), prevede tre eletti a scrutinio palese e voto limitato ad uno, per garantire alle minoranze un seggio; il successivo comma IV[^], precisa che risultano eletti, in rappresentanza della maggioranza e della

minoranza, chi consegue il maggior numero di voti ed, in caso di parità, viene proclamato il candidato più anziano di età; per le ipotesi di surroga (comma VII^A), si provvede con le stesse modalità previste per l'elezione.

La normativa è abbastanza lineare e, sul piano logico giuridico, si è sostenuto (C.S. V. n. 494/7.2.2006) che, avendo il legislatore scelto il sistema del voto limitato (e non separato), l'elezione deve essere unica e contestuale per la maggioranza e le minoranze; ciò evidentemente non sarà possibile per le situazioni di surroga (C.S., V, n. 7551/18.11.2004).

Nel caso in esame, invero, si è proceduto, conformemente a normativa, alla elezione dei tre membri, in modo palese e con voto limitato ad uno, con il Sindaco che ha votato per un consigliere di una delle due minoranze; è fuori discussione che un esponente della maggioranza ha concorso a determinare l'elezione di un componente delle due minoranze contrapposte, ma ha esercitato un suo diritto, essendosi limitato ad indicare un solo nominativo.

IL voto limitato ad uno, infatti, è sempre libero e non divide l'elettorato attivo in due tronconi (Tar L'Aquila n. 772/28.11.2002), il che, pertanto, non esclude, specie in presenza di più minoranze, la possibilità di interferenze reciproche (C.S. V, n. 646/7.2.2003; Tar L'Aquila n. 181/8.4.2005; Tar Toscana, n. 941/15.3.2006), come avvenuto nel caso di specie, dove vi è stata un'unica iniziale e contestuale elezione.

L'ipotesi sostenuta da parte ricorrente, circa una riserva esclusiva di voto per le minoranze, è, come accennato, possibile ipotizzarla in sede di singola surroga, anche se la normativa regionale prevede, in tale circostanza, le stesse modalità di cui all'elezione dei consiglieri comunitari.

Conclusivamente il ricorso va respinto, con compensazione delle spese di causa, valutata la natura della controversia e l'ambiguità delle interpretazioni giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara,

-respinge il ricorso in epigrafe;

-spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 26 ottobre 2006.

-Antonio CATONI presidente

-Dino NAZZARO consigliere estensore

IL Segretario di udienza

Publicata mediante deposito in segreteria in data 07.11.2006

IL Direttore di Segreteria